



COMUNE DI NAPOLI
DIPARTIMENTO CABINETTO DEL SINDACO
ORDINANZA SINDACALE

PROGRESSIVO ANNUALE
22 NOV 2013
PROG. n. 1686

Prot. n. 144 del 22/11/2013

DISCIPLINA DEGLI ARTISTI DI STRADA NELLE AREE URBANE

IL SINDACO

Premesso che l'Amministrazione comunale riconosce e valorizza l'espressione artistica di strada come momento di aggregazione sociale della collettività e di sviluppo di turismo culturale;

che a tal fine sono promossi sul territorio del Comune di Napoli progetti di animazione con artisti di strada;

che sono da considerarsi "artisti di strada" coloro che svolgono, gratuitamente o richiedendo un'offerta libera, in spazi pubblici o aperti al pubblico, attività artistiche di tipo musicale, teatrale, figurativo ed espressivo nel senso più ampio, caratterizzate dalla "fruizione immediata";

che a fine esemplificativo e non tassativo, sono considerati artisti di strada: i giocolieri, i mimi, i danzatori, i burattinai, i saltimbanchi, i madonnari, i cantanti, i suonatori, gli scultori di palloncini, i body artist, i breackdancer, i trampolieri, le statue viventi, i ballerini e similari, i fachiri, i mangiafuoco, i poeti, i caricaturisti;

che a seguito dell'abrogazione disposta dall'art. 6 del D.P.R. 311 del 28 maggio 2001 delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 121 T.U.L.P.S. approvato con R.D. n. 773 del 18 giugno 1931, nonché dei correlati articoli del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, le attività degli artisti di strada possono essere liberamente svolte;

che, pertanto, con ordinanze sindacali n.1241 del 5 ottobre 2011 e n. 540 del 23 maggio 2012 sono state disciplinate, in via sperimentale per due periodi ravvicinati di sei mesi ciascuno, modalità di esercizio delle arti di strada;

che con Delibera di Giunta Comunale n. 408 del 30 maggio 2013, di proposta al Consiglio, è stato adottato il "Regolamento per la disciplina dell'arte di strada nella Città di Napoli", attualmente all'esame del Consiglio Comunale;

che, nelle more del completamento della procedura di adozione del Regolamento, le attività degli artisti di strada nelle aree urbane sono state disciplinate dall'ordinanza sindacale n. 655 del 10 maggio 2013, la cui vigenza è cessata il 30 ottobre u.s.;

Considerato che in prossimità delle festività natalizie, anche in virtù dell'incremento dei flussi turistici e commerciali in città, un maggior numero di artisti di strada affolleranno spazi pubblici o aperti al pubblico ed è, pertanto,

necessario provvedere a regolarne il loro esercizio in maniera ordinata, adottando la disciplina ed i criteri proposti al Consiglio con la deliberazione di Giunta n. 408/2013;

Visto l'art. 50 T.U.E.L. 267/2000

ORDINA

che, dal giorno successivo a quello di pubblicazione della presente ordinanza e fino al 30 aprile 2014, sia consentito lo svolgimento delle attività degli artisti di strada su tutto il territorio cittadino, con inclusione delle isole pedonali, dei sottopassi, dei parchi pubblici, secondo la seguente disciplina:

A) l'attività degli artisti di strada può essere esercitata nei seguenti orari:

- dal lunedì al giovedì dalle ore 9:30 alle ore 23:00
- il venerdì dalle ore 9:30 alle 23:30
- il sabato e prefestivi dalle ore 9:30 alle ore 24:00
- la domenica e festivi dalle ore 9.30 alle ore 23.00

Limitatamente ai giorni festivi e alla giornata della domenica, le performance artistiche che comportano emissioni sonore non possono iniziare prima delle ore 10:30.

B) L'esercizio dell'attività artistica di strada, come previsto nella deliberazione G.C. n. 408/2013, non è soggetta alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici, purché l'area complessivamente occupata non superi i metri quadrati quattro; per i soli madonnari, il limite di occupazione della superficie esente dal pagamento della COSAP è di metri quadrati sei.

C) L'attività dell'artista di strada deve avvenire nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di igiene, sicurezza stradale, inquinamento acustico e ambientale e in modo da non intralciare la viabilità, la circolazione pedonale e veicolare, l'attività commerciale e senza limitare la libera visione di panorami, o monumenti ed edifici di particolare rilievo storico artistico. L'artista di strada non dovrà arrecare danni a cose o persone.

D) L'attività dell'artista di strada deve avvenire senza l'impiego di palcoscenico, platea, sedute per il pubblico e attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa.

E) E' fatto divieto di utilizzare, durante la performance degli artisti di strada, uno o più animali di qualsiasi specie.

La vigilanza sul rispetto delle disposizioni della presente ordinanza è demandata agli agenti di Polizia Locale.

Luigi de Magistris



ORDINANZA SINDACALE

Progressivo Annuale n. 1686 del 22 NOV. 2013

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE

Segreteria della Giunta Comunale

**Si attesta che la pubblicazione del presente atto,
ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.Lgs. 267/00,
ha avuto inizio il 22 NOV. 2013**

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

